

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 881.11/2024 MF/ac

Roma, 13 marzo 2024

*Numero 19/2024*

**Sommario**

**PREVIDENZA**

**A** – AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI E PER L’UTILIZZO DI FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE. DOMANDE PER L’ANNO 2024 - **(MESSAGGIO INPS N. 1024/2024)**

**B** – GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti. RECUPERO CREDITI. EMISSIONE AVVISI BONARI RATA CON SCADENZA NOVEMBRE 2023 - **(MESSAGGIO INPS N° 1026/2024)**

**C** – PENSIONI DELL’AGO E DEI FONDI SPECIALI. INTRODUZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA PER LA MODIFICA DEI SUPPLEMENTI - **(MESSAGGIO INPS N° 1027/2024)**

**D** – PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA. SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE - **(MESSAGGIO INPS N° 1041/2024)**

\*\*\*\*\*

### **A – AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI E PER L'UTILIZZO DI FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE. DOMANDE PER L'ANNO 2024 - (MESSAGGIO INPS N. 1024/2024)**

L'INPS con il messaggio n. 1024 del 11/03/2024 comunica che è disponibile per l'anno 2024 la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste dalla Legge n. 232/2016, art. 1 comma 355, e successive modificazioni:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31/12/2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l'onere con l'indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d'età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

#### **→ 1. Modalità di presentazione della domanda**

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

La domanda deve essere presentata, con la relativa documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell'Istituto autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID, CIE 3.0 o CNS;
- Istituti di **Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In particolare, il servizio online di presentazione della domanda, denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, è raggiungibile dal sito dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”.

Per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il “contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali” nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

Nel caso di istanza del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati, ai fini del rimborso deve essere allegata la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) contenente tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).

Nel caso in cui la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce.

Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiara per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31/07/2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere, esclusivamente tramite il citato servizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito dell’Istituto, o il servizio “Bonus nido” presente nell’app “INPS mobile”.

L’Istituto ha precisato che, non verranno presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.

Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l'utente può autocertificare in ciascuna mensilità l'importo richiesto negli appositi campi del servizio web.

Così procedendo, l'accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, con notevole riduzione dei tempi di erogazione. Il valore da inserire nei campi appositamente previsti deve includere l'importo della retta mensile, l'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti - sempre relativi alla mensilità selezionata - nonché l'importo relativo all'imposta di bollo pari a 2 euro.

La quota inserita non deve comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l'importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nel messaggio viene fatto presente che, sugli importi autocertificati, saranno svolte le necessarie attività di validazione da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti.

L'Istituto disporrà i controlli previsti in materia di autocertificazioni di cui DPR n. 445, art. 71, ed ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR, *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*. Inoltre, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

Viene precisato che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati non possono presentare anche domanda per il contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo minore.

Nel messaggio viene ricordato che è possibile anche inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall'Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali.

## **→ 2. Precisazioni sui requisiti delle strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia**

Con riferimento al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, sono pervenuti all'INPS numerosi quesiti volti a conoscere i requisiti di cui devono essere in possesso i servizi integrativi per l'infanzia, affinché gli stessi possano essere rilevanti per la fruizione del contributo.

A tale riguardo, la Legge n. 328/2000 recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, ha stabilito la competenza dei Comuni nell'esercizio dell'attività di accreditamento delle strutture e dei servizi

affendenti al già menzionato sistema integrato di interventi e servizi sociali. Al contempo, alle Regioni spetta la definizione dei criteri per l'accreditamento delle citate strutture e servizi.

Pertanto, ai fini dell'ammissione al contributo in esame, considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che deve essere attribuita rilevanza alla sussistenza dei provvedimenti degli Enti competenti (ad esempio, Municipio – Direzione Socio Educativa) con i quali viene determinato, di volta in volta, l'accreditamento della struttura alla luce di elementi quali, a titolo esemplificativo, la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi, il rapporto tra numero di bambini ed educatori, a prescindere, quindi, dalla mera denominazione della struttura.

### **→ 3.Importi del contributo**

L'importo del contributo è stato gradualmente elevato, e per il corrente anno, nel caso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni), di cui DPCM n. 159/2013, art. 7, in corso di validità, l'agevolazione potrà spettare in misura pari a:

- un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
- un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi:
  - ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro,
  - assenza di ISEE minorenni,
  - ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati,
  - ISEE discordante,
  - ISEE minorenni non calcolabile.

### **→ 3.1 Misura del contributo per i nuclei familiari con figli successivi al primo di età inferiore a dieci anni. Novità apportate dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)**

La Legge n. 213/2023, art. 1 comma 177 lett. b), ha disposto che: *“Con riferimento ai nati a decorrere dal 1/01/2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM n. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro”*.

Le modifiche recate dalla L. di Bilancio riguardano esclusivamente i nuclei familiari per i quali risulta:

- nuovi nati a decorrere dal 1/01/2024;

- almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati che per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è elevato di un importo pari a 2.100 euro e si hanno i seguenti importi massimi:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

L'importo massimo di 1.500 euro spetta nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

#### **→ 4. Erogazione del contributo:**

L'INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo "MV70", reperibile sul sito dell'INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell'INPS, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato "contestata".

Tale situazione è comunicata ai contatti e-mail e SMS comunicati dal cittadino nella domanda.

I pagamenti avranno luogo dal 2/04/2024.

Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell'ISEE minorenni presente l'ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.

Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.

Il contributo riconosciuto per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile.

Ai fini della misura viene preso a riferimento l'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese di presentazione della domanda.

Viene raccomandato dall'INPS di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti del contributo per l'utilizzo di forme di supporto domiciliare.

In assenza dell'ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili).

In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l'importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso in cui l'ISEE presenti omissioni e/o difformità, l'importo è erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, con una delle seguenti modalità:

- presentando idonea documentazione,
- presentando una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte,
- rettificando la DSU con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell'ISEE con omissioni e/o difformità.

## **B** – **GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCANTI. RECUPERO CREDITI. EMISSIONE AVVISI BONARI RATA CON SCADENZA NOVEMBRE 2023 - (MESSAGGIO INPS N° 1026/2024)**

Con la pubblicazione del messaggio n.1026 del 11/03/2024 l'INPS comunica che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (cfr. messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > Sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Comunicazioni" > "Invio quietanza di versamento".

In caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

**C – PENSIONI DELL'AGO E DEI FONDI SPECIALI. INTRODUZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA PER LA MODIFICA DEI SUPPLEMENTI - (MESSAGGIO INPS N° 1027/2024)**

Con il messaggio n. 1027 del 11/03/2024 la Direzione Centrale dell'INPS rende noto che è stata creata una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi "per variazione dati supplemento", con la quale è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione.

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

"Ricostituzione per variazione dati supplemento"	
Gruppo:	Ricostituzione Pensione
Prodotto:	Motivi Contributivi
Tipo:	Per variazione dati supplemento

A seguito dell'introduzione della nuova tipologia di ricostituzione in oggetto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l'istanza di ricostituzione documentale.

Le istanze in oggetto possono essere presentate dal cittadino attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet INPS, accedendo tramite SPID, CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" e proseguendo all'interno dell'area tematica > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci". Dopo l'autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all'interno del menu "Variazione pensione";
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di **Patronato** riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato.



**D – PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA. SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE - (MESSAGGIO INPS N° 1041/2024)**

L'INPS con il messaggio n. 1041 del 11/03/2024 comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell'istanza.

Le istanze in esame possono essere presentate attraverso i canali:

- direttamente dal sito internet INPS, accedendo tramite SPID, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > in Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > cliccare su “Accedi all’area tematica”. Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione anticipata”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di **Patronato** riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato.